

Alle Imprese Clienti

LL.SS.

Potenza, 29 Giugno 2020

Oggetto: Utilizzo del contante: cambiano i limiti.

All'interno di un pacchetto più esteso di misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale e a disincentivare l'utilizzo del contante a favore della moneta elettronica, **il limite all'uso del contante, a decorrere dal 1° luglio 2020, passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.** La modifica è stata approvata con il decreto fiscale 2020. In contemporanea, sempre dal 1° luglio 2020, viene fissato a 2.000 euro il minimo edittale della sanzione. Dal punto di vista pratico non ci sono altre novità di rilievo.

Dal 1° gennaio 2022, scatterà un'ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro.

Al contempo, si riducono anche le sanzioni minime che passeranno dapprima a 2.000 euro e poi a 1.000 euro.

La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019).

Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, D.Lgs. n. 231/2007) la quale prevede che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
- da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Non cambiano le regole di utilizzo di tale soglia.

Regole generali sui limiti per l'utilizzo del contante: **è previsto un divieto ex lege di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (2.000 euro dal 1° luglio).**

Il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

È possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

CONSULTING ▲ STRATEGY ADVISORS ▲ INVESTMENT



CENTRO SERVIZI IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA
Via del Seminario Maggiore, 115 - 85100 POTENZA
P.IVA 00669910762 - Cod. Dest. ZCK6XHR

www.csimpresa.it

Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

I nostri uffici sono a Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il direttore

Donato Troia

